Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 70° | Roma - Martedì, 27 agosto 1929 - Anno VII | Numero 199

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVERTENZA.

In conseguenza del trasferimento della gestione della Libreria dello Stato all'*Istituto Poligrafico dello Stato*, a decorrere dal 1° luglio 1929-VII il conto corrente postale 1-2640 del Provveditorato Generale sarà invece intestato all'*Istituto Poligrafico* medesimo.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2122.**

LEGGE 8 luglio 1929, n. **1463.**

Modificazione alla legge 18 giugno 1925, n. 1243, riguardante la tombola nazionale pro Ospedale civile « Vito Fazzi » di Lecce.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere l'emendamento dell'articolo unico della legge 18 giugno 1925, n. 1243, elevando l'ammontare a tre milioni e mezzo di cartelle al prezzo di lire due ciascuna, con esenzione da ogni tassa e diritto erariale a favore dell'Ospedale civile « Vito Fazzi » di Lecce e per il completamento dell'Istituto degli orfani di guerra e dei figli del popolo abbandonati di Gallipoli.

Dell'intero ammontare delle cartelle saranno impiegate: per quanto a due milioni di cartelle a favore dell'Ospedale civile « Vito Fazzi » di Lecce e per l'altro milione e mezzo di cartelle a favore dell'Istituto di Gallipoli per gli orfani di guerra e figli del popolo abbandonati.

Con lo stesso decreto con il quale verrà autorizzata la tombola sarà approvato il piano di esecuzione e fissate le date di estrazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **2123.**

REGIO DECRETO 2 agosto 1929, n. **1458.**

Disciplina dell'organico e del funzionamento degli uffici per gli affari di culto da costituirsi presso le Regie procure generali del Regno ai sensi dell'art. 21 della legge 27 maggio 1929, n. 848.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 21 della legge 27 maggio 1929, n. 848, sugli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero, i gruppi, i gradi e le classi degli impiegati degli uffici per gli affari di culto, di cui all'art. 21 della legge 27 maggio 1929, n. 848, e la ripartizione degli impiegati medesimi fra i vari uffici, sono rispettivamente stabiliti negli allegati *A* e *B* al presente decreto, visti, d'ordine Nostro, dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Resta, tuttavia, in facoltà del Ministro per la giustizia e gli affari di culto di variare, quando occorra, in relazione alle mutate esigenze del servizio, la ripartizione del personale fra gli uffici.

Art. 2.

Ad ogni ufficio per gli affari di culto è preposto un funzionario del gruppo *A* (grado 6° o 7°) che assume il titolo di direttore di ufficio.

I direttori di ufficio regolano il servizio nel rispettivo ufficio e ne rispondono verso il procuratore generale.

Ad essi spetta la compilazione delle note di qualifica degli impiegati.

Il procuratore generale rivede e firma le note medesime, e compila quelle relative al direttore dell'ufficio.

Art. 3.

I direttori di ufficio riferiscono preventivamente al procuratore generale sugli affari più importanti e ne eseguono le istruzioni.

Firmano « d'ordine » tutte le corrispondenze con le quali si istruiscono affari e si comunicano deliberazioni già prese, salvo quelle che il procuratore generale riserva a sè.

Art. 4.

Alle spese di ufficio relative agli uffici per gli affari di culto si provvede con le somme all'uopo stanziate nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Art. 5.

Per la prima attuazione del presente decreto, e fino a che l'organico del personale degli uffici per gli affari di culto non sia al completo, si potrà procedere alle nomine e ai concorsi per le nomine del personale stesso, ai sensi dell'art. 30 della legge 27 maggio 1929, n. 848, in deroga al divieto di cui al R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 287, foglio 99. — MANCINI.

ALLEGATO A.

Ruolo organico del personale degli uffici per gli affari di culto.

Grado		Numero dei posti
	Gruppo A.	
6°	Direttore di ufficio di 1ª classe	8
7°	Direttore di ufficio di 2ª classe	8
8°	Consigliere	16
9°	Primo segretario	16
10° 11°	Segretario e vice segretario	16
		64
	Gruppo B.	
7°	Ragioniere capo di 1ª classe	8
8°	Ragioniere capo di 2ª classe	8
9°	Primo ragioniere	16
10° 11°	Ragioniere e vice ragioniere	16
		48
	Gruppo C.	
9°	Archivista capo	2
10°	Primo archivista	8
11°	Archivista	10
12°	Applicato	20
13°	Alunno d'ordine	8
		48
	Subalterni.	
	Usciere capo	2
	Usciere	10
	Inserviente	14
		26

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

ALLEGATO B.

Ripartizione degli impiegati fra i vari uffici per gli affari di culto.

Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re in Ancona.

	Numero dei posti
Gruppo A.	
Direttore di ufficio	1
Consigliere	1
Primo segretario, segretario o vice segretario	1
	3
Gruppo B.	
Ragioniere capo	1
Primo ragioniere, ragioniere o vice ragioniere	1
	2
Gruppo C.	
Archivista capo, primo archivista, archivista, applicato o alunno d'ordine	2
	2
Subalterni.	
Usciere capo, usciere o inserviente	2
	2

Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re in Aquila.

	Numero dei posti
Gruppo A.	
Direttore di ufficio	1
Consigliere	1
Primo segretario, segretario o vice segretario	1
	3
Gruppo B.	
Ragioniere capo	1
Primo ragioniere, ragioniere o vice ragioniere	1
	2

Gruppo *C*.

Archivista capo, primo archivista, archivista, applicato o alunno d'ordine	2
	2

Subalterni.

Usciere capo, usciere o inserviente	1
	1

Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re in Bologna.

Gruppo *A*.

	Numero dei posti
Direttore di ufficio	1
Consigliere	1
Primo segretario, segretario o vice segretario	2
	4

Gruppo *B*.

Ragioniere capo	1
Primo ragioniere, ragioniere o vice ragioniere	2
	3

Gruppo *C*.

Archivista capo, primo archivista, archivista, applicato o alunno d'ordine	3
	3

Subalterni.

Usciere capo, usciere o inserviente	2
	2

Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re in Bari.

Gruppo *A*.

	Numero dei posti
Direttore di ufficio	1
Consigliere	1
Primo segretario, segretario o vice segretario	3
	5

Gruppo *B*.

Ragioniere capo	1
Primo ragioniere, ragioniere o vice ragioniere	2
	3

Gruppo *C*.

Archivista capo, primo archivista, archivista, applicato o alunno d'ordine	2
	2

Subalterni.

Usciere capo, usciere o inserviente	2
	2

Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re in Cagliari.

Gruppo *A*.

	Numero dei posti
Direttore di ufficio	1
Consigliere	1
Primo segretario, segretario o vice segretario	—
	2

Gruppo *B*.

Ragioniere capo	1
Primo ragioniere, ragioniere o vice ragioniere	1
	2

Gruppo *C*.

Archivista capo, primo archivista, archivista, applicato o alunno d'ordine	2
	2

Subalterni.

Usciere capo, usciere o inserviente	1
	1

Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re in Catania.

Gruppo *A*.

	Numero dei posti
Direttore di ufficio	1
Consigliere	1
Primo segretario, segretario o vice segretario	1
	3

Gruppo *B*.

Ragioniere capo	1
Primo ragioniere, ragioniere o vice ragioniere	1
	2

Gruppo *C*.

Archivista capo, primo archivista, archivista, applicato o alunno d'ordine	2
	2

Subalterni.

Usciere capo, usciere o inserviente	1
	1

Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re in Catanzaro.

	Numero dei posti
Gruppo A.	
Direttore di ufficio	1
Consigliere	1
Primo segretario, segretario o vice segretario	1
	3
Gruppo B.	
Ragioniere capo	1
Primo ragioniere, ragioniere o vice ragioniere	1
	2
Gruppo C.	
Archivista capo, primo archivista, archivista, applicato o alunno d'ordine	2
	2
Subalterni.	
Usciere capo, usciere o inserviente	1
	1

Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re in Firenze.

	Numero dei posti
Gruppo A.	
Direttore di ufficio	1
Consigliere	1
Primo segretario, segretario o vice segretario	4
	6
Gruppo B.	
Ragioniere capo	1
Primo ragioniere, ragioniere o vice ragioniere	3
	4
Gruppo C.	
Archivista capo, primo archivista, archivista, applicato o alunno d'ordine	6
	6
Subalterni.	
Usciere capo, usciere o inserviente	2
	2

Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re in Genova.

	Numero dei posti
Gruppo A.	
Direttore di ufficio	1
Consigliere	1
Primo segretario, segretario o vice segretario	1
	3
Gruppo B.	
Ragioniere capo	1
Primo ragioniere, ragioniere o vice ragioniere	1
	2
Gruppo C.	
Archivista capo, primo archivista, archivista, applicato o alunno d'ordine	2
	2
Subalterni.	
Usciere capo, usciere o inserviente	1
	1

Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re in Milano.

	Numero dei posti
Gruppo A.	
Direttore di ufficio	1
Consigliere	1
Primo segretario, segretario o vice segretario	2
	4
Gruppo B.	
Ragioniere capo	1
Primo ragioniere, ragioniere o vice ragioniere	2
	3
Gruppo C.	
Archivista capo, primo archivista, archivista, applicato o alunno d'ordine	3
	3
Subalterni.	
Usciere capo, usciere o inserviente	2
	2

Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re in Napoli.

	Numero dei posti
Gruppo A.	
Direttore di ufficio	1
Consigliere	1
Primo segretario, segretario o vice segretario	6
	8
Gruppo B.	
Ragioniere capo	1
Primo ragioniere, ragioniere o vice ragioniere	5
	6
Gruppo C.	
Archivista capo, primo archivista, archivista, applicato o alunno d'ordine	7
	7
Subalterni.	
Usciere capo, usciere o inserviente	2
	2

Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re in Palermo.

	Numero dei posti
Gruppo A.	
Direttore di ufficio	1
Consigliere	1
Primo segretario, segretario o vice segretario	2
	4
Gruppo B.	
Ragioniere capo	1
Primo ragioniere, ragioniere o vice ragioniere	2
	3
Gruppo C.	
Archivista capo, primo archivista, archivista, applicato o alunno d'ordine	3
	3
Subalterni.	
Usciere capo, usciere o inserviente	2
	2

Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re in Roma.

	Numero dei posti
Gruppo A.	
Direttore di ufficio	1
Consigliere	1
Primo segretario, segretario o vice segretario	2
	4
Gruppo B.	
Ragioniere capo	1
Primo ragioniere, ragioniere o vice ragioniere	3
	4
Gruppo C.	
Archivista capo, primo archivista, archivista, applicato o alunno d'ordine	2
	2
Subalterni.	
Usciere capo, usciere o inserviente	2
	2

Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re in Torino.

	Numero dei posti
Gruppo A.	
Direttore di ufficio	1
Consigliere	1
Primo segretario, segretario o vice segretario	3
	5
Gruppo B.	
Ragioniere capo	1
Primo ragioniere, ragioniere o vice ragioniere	3
	4
Gruppo C.	
Archivista capo, primo archivista, archivista, applicato o alunno d'ordine	5
	5
Subalterni.	
Usciere capo, usciere o inserviente	2
	2

Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re in Trieste.

	Numero dei posti
Gruppo A.	
Direttore di ufficio	1
Consigliere	1
Primo segretario, segretario o vice segretario	1
	3
Gruppo B.	
Ragioniere capo	1
Primo ragioniere, ragioniere o vice ragioniere	1
	2
Gruppo C.	
Archivista capo, primo archivista, archivista, applicato o alunno d'ordine	2
	2
Subalterni.	
Usciere capo, usciere o inserviente	1
	1

Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re in Venezia.

	Numero dei posti
Gruppo A.	
Direttore di ufficio	1
Consigliere	1
Primo segretario, segretario o vice segretario	2
	4
Gruppo B.	
Ragioniere capo	1
Primo ragioniere, ragioniere o vice ragioniere	3
	4
Gruppo C.	
Archivista capo, primo archivista, archivista, applicato o alunno d'ordine	3
	3
Subalterni.	
Usciere capo, usciere o inserviente	2
	2

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1929.
Approvazione del regolamento per la sezione distaccata della Borsa merci per la contrattazione delle pelli e dei cuoi al macello di Napoli.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduta la legge 20 marzo 1917, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e il regolamento per l'applicazione di essa, approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2178, che istituisce in Napoli la Borsa per le contrattazioni delle merci;

Veduta la deliberazione 27 maggio 1929-VII, del Consiglio provinciale dell'economia di Napoli con la quale si propone un nuovo testo di regolamento per la sezione distaccata della Borsa merci per la contrattazione delle pelli e dei cuoi, al macello di Napoli;

Decreta:

E' approvato l'annesso regolamento per la sezione distaccata della Borsa merci per la contrattazione delle pelli e dei cuoi al macello di Napoli, composto di trentasette articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1929 - Anno VII

Il Ministro: MARTELLI.

Regolamento della sezione distaccata della Borsa merci per le contrattazioni delle pelli e dei cuoi al macello di Napoli.

CAPO I.

Della Borsa.

Art. 1.

Per le facoltà concesse dall'art. 5 del regolamento generale della Borsa merci di Napoli, instituita con R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2178, è costituita, presso il macello di Napoli, una sezione distaccata per le contrattazioni delle pelli, cuoi e lane provenienti dai mattatoi municipali.

Art. 2.

La sezione avrà sede, nei locali all'uopo destinati, entro il recinto del macello principale. Detta sede sarà la sola legale ai fini delle contrattazioni e ogni contrattazione fuori di essa è rigorosamente vietata.

Art. 3.

Per tutto quanto non trovasi espressamente disciplinato nel presente regolamento, la sezione dovrà attenersi alle norme sancite dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse del Regno e dal regolamento generale sulla Borsa merci di Napoli.

Art. 4.

Hanno ingresso nella sezione soltanto coloro che sono capaci di obbligarsi ai sensi del Codice di commercio e della suddetta legge 20 marzo 1913, n. 272. E' comunque inibito l'ingresso a coloro che non saranno forniti di apposita tessera della Deputazione di borsa.

Art. 5.

La Deputazione di borsa, sentito il parere del Sindacato dei mediatori, rilascerà la tessera, di cui sopra, soltanto a coloro che siano notoriamente macellai, padroni di bestiame e negozianti o trasformatori di cuoi, pelli e lane.

CAPO II.

Dei mediatori.

Art. 6.

Le contrattazioni non potranno verificarsi che per il tramite di un pubblico mediatore riconosciuto ai sensi di legge.

Art. 7.

Per conseguire la nomina di pubblico mediatore in pelli, cuoi e lane, occorre sottostare a tutte le norme stabilite dal regolamento generale sulla Borsa merci di Napoli.

Art. 8.

Ai sensi di legge i mediatori sono sottoposti alla vigilanza del Sindacato dei mediatori in merci, della Deputazione di borsa e del Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 9.

Ogni mediatore ha l'obbligo di tenere, oltre i registri di cui all'art. 33 del Codice di commercio, un bollettario a madre e figlia da distribuirsi, mercè pagamento di una somma stabilita, a cura del Sindacato mediatori. Su tale bollettario che sarà numerato a serie e in fogli raddoppiati, in modo che con la carta copiativa si possa contemporaneamente riportare sulla doppia facciata la bolletta originale, sarà segnata ogni singola compra-vendita verificatasi. Il bollettario stesso, dovrà essere presentato, come tutti gli altri registri dei mediatori, a qualunque richiesta dei rappresentanti del Sindacato, della Deputazione e del Consiglio provinciale dell'economia, a norma dell'art. 30 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Art. 10.

La Deputazione di borsa può autorizzare il mediatore ad avvalersi di un solo rappresentante, ai sensi dell'art. 26 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e dell'art. 56 del relativo regolamento 4 agosto 1913, n. 1068.

Essa potrà, inoltre, sentito il parere del Sindacato dei mediatori, consentire che i mediatori stessi si avvalgano dell'opera degli impiegati e fattorini con le norme e le modalità stabilite dagli articoli 47 e seguenti del regolamento generale della Borsa merci di Napoli.

L'inizio e la cessazione delle contrattazioni saranno annunziate con un suono di campane o di sirena. Prima del segnale d'inizio e dopo quello di chiusura, ogni contrattazione è vietata. A tal uopo un delegato del Sindacato dei mediatori visterà sul bollettario la prima ed ultima bolletta madre a ciascun mediatore.

All'inizio delle contrattazioni, dovranno essere segnate, su di un apposito quadro, in un punto centrale del locale destinato alle contrattazioni, il numero e le specie delle pelli, cuoi, ecc., esposti in vendita.

Art. 11.

Le modalità delle contrattazioni dovranno attenersi per quanto non osti alle leggi e regolamenti sulla Borsa merci e alle disposizioni tutte contenute nel presente regolamento, agli usi locali.

Ogni forma di contrattazione differente da quella indicata nel seguente articolo è vietata.

Art. 12.

Entro 15 minuti dal segnale di chiusura delle contrattazioni, ogni mediatore compilerà la lista di tutte le contrattazioni compiute personalmente o a mezzo del proprio rappresentante, indicando i nomi del venditore, del compratore, le qualità delle merci trattate e i prezzi fatti per ogni singola partita.

Tale lista sarà trasmessa, a norma dell'art. 29 della legge 20 marzo 1913, n. 272, ai rappresentanti del Sindacato dei mediatori, e occorrendo, dovrà essere corredata da tutti gli opportuni pezzi di appoggio.

Nel caso che fosse richiesto dalle autorità preposte alla tutela della sezione, il mediatore dovrà redigere verbale comprovante la quantità e qualità delle merci affidategli e quelle eventualmente rimaste invendute.

Art. 13.

Il Sindacato dei mediatori, a mezzo dei suoi rappresentanti all'uopo delegati, procede all'accertamento dei prezzi, in base alle dichiarazioni scritte che i mediatori sono tenuti a presentare a norma del precedente articolo. All'accertamento dovrà presenziare almeno un deputato di Borsa e potranno partecipare altresì i funzionari del Consiglio provinciale dell'economia incaricati dall'Ispettorato della Borsa merci.

Art. 14.

Il Sindacato dei mediatori, anche ai sensi e agli effetti del precedente art. 13, quando sorgano dubbi sulla esattezza delle dichiarazioni fatte da alcuno dei mediatori inscritti, avvalendosi delle facoltà concesse dall'art. 10 della citata legge organica sulle Borse, può chiedergli le prove delle contrattazioni compiute con la sua mediazione, promovendo — qualora ne sia il caso — l'applicazione delle penalità di cui agli articoli 54 e 55 della già citata legge organica. Può, inoltre, deliberare di non tenere conto dei prezzi denunziati, qualora li ritenga anormali.

Art. 15.

Nelle colonne del listino sarà registrato il quantitativo complessivo contrattato ed il prezzo minimo ed il massimo dei contratti fatti durante l'orario di Borsa.

In mancanza di affari conclusi, verrà registrato il prezzo medio fra quello di domanda e quello di offerta, con la indicazione che il prezzo registrato non è *effettivo ma nominale.*

Art. 16.

Accertati i corsi, il listino sarà firmato dal rappresentante del Sindacato e trasmesso al Consiglio provinciale dell'economia che deve inserirlo nella sua pubblicazione ufficiale quotidiana.

Art. 17.

Al termine del mercato, sarà affisso un quadro su cui verranno trascritti i prezzi quotati sul listino.

CAPO III.

Della disciplina tecnica delle contrattazioni.

Art. 18.

I prezzi o quotazioni delle pelli bovine sono espressi in chilogrammi e stabiliti in misura a secondo dei tipi e categorie degli animali macellati.

I tipi e le categorie correnti sono le seguenti:

Tipi	Categorie
Vacche	1° al disotto di kg. 25. 2° da kg. 25 a 35. 3° al disopra dei kg. 35.
Tori	1° al disotto di kg. 30. 2° dai kg. 30 ai 40. 3° al disopra dei kg. 40.
Bovetti e scottoni	1° al disotto di kg. 25. 2° dai kg. 25 ai 35. 3° al disopra dei kg. 35.
Vitelli	1° al disotto di kg. 8. 2° dai kg. 8 ai 12. 3° al disopra dei kg. 12 e non oltre i 18.
Bufalini	1° al disotto di kg. 25. 2° dai kg. 25 ai 35. 3° dai kg. 35 in su.

Art. 19.

Le pelli di agnelloni da latte e capretti sono trattati a numero con la indicazione del peso medio per ogni 100 pelli.

Le quotazioni vengono stabilite a secondo dei tipi e categorie.

I tipi e categorie correnti sono le seguenti:

Tipi	Categorie
Agnelloni Agnellini Capretti.	Tutta lana e mezza lana.

Tutti i tipi vanno distinti in calabresi, pugliesi e paesani. Per paesano s'intendono gli ovini provenienti dalla Campania.

Le pelli di capre, pecore e montoni sono trattate a numero, con la indicazione del peso medio per ogni cento pelli e della provenienza.

Art. 20.

La quotazione si intende per pelli sane e mercantili, provenienti dalla normale macellazione. Le pelli bovine e bufaline (ad eccezione di quelle di annutoli) devono essere senza corne, senza unghie, prive dell'osso di coda, e pulite secondo lo scortico napoletano.

Le pelli di vitelli devono essere, inoltre, senza testa e senza zampe. Viene così stabilito un abbuono di kg. 2 per pelle, ad eccezione dei vitelli, a favore dell'acquirente, sul peso della pelle di fresca macellazione.

Art. 21.

Le pelli piagate, marcate a fuoco, stercate, tarlate e con difetti di decorticazione o provocati, dànno diritto ad abbuoni a favore dell'acquirente a secondo dell'entità dell'avaria.

Si provvederà in seguito alla compilazione di una speciale tabella di abbuoni corrispondenti alle varie specie di difetti.

Le pelli, provenienti da mortalità per malattie tali da deteriorare il loro valore, dànno diritto, inoltre, ad un abbuono corrispondente alla entità del danno.

Art. 22.

La vendita viene fatta alle grida in apposito locale concesso dal Comune nel pubblico macello, negli stessi giorni del mercato bestiame, almeno un'ora dopo la chiusura di questo e col ministero dei pubblici mediatori.

Per gli animali bovini la quotazione s'intende sulla seconda categoria di ogni tipo.

Le quotazioni della prima e terza categoria, ad effettiva consegna nei giorni di macellazione, saranno quelli della seconda categoria aumentate o diminuite rispettivamente del 6 per cento in più o in meno, da stabilirsi, sentiti gli esperti della Federazione dei commercianti e dell'Unione industriale, con ordinanza di S. E. il Presidente del Consiglio dell'economia.

Art. 23.

La consegna delle pelli verrà fatta nel macello nei giorni di macellazione, a cura dei venditori.

Art. 24.

Nel caso di transazione avvenuta tra due pubblici mediatori, i diritti andranno divisi in parti eguali.

Art. 25.

La vendita vien fatta a lotti omogenei. Per le pelli bovine il lotto è di « dieci pelli ». Per le pelli ovine il lotto è di « cento pelli ». E' fatto obbligo all'acquirente di ritirare le eventuali frazioni di lotto.

Art. 26.

Per le pelli salate la vendita si riferirà o al « peso coda » o a « peso ripesato ».

Per « peso coda » s'intenderà il peso accertato della pelle non ancora salata, dedotto l'abbuono di kg. 2 per pelle, di cui al precedente art. 4.

S'intende per « peso ripesato » quello che viene rilevato all'atto della consegna delle pelli, dopo la salatura, se questa avviene in vasca.

Prima di stabilire il « peso ripesato », le pelli devono sottostare ad una scolatura nella salamoia per 12 ore nella vasca stessa, e 24 ore in pile fuori vasca.

Il compratore ha diritto di assistere all'operazione di apertura delle vasche e d'impilatura.

Qualora le pelli siano salate a secco (fuori vasca) il « peso ripesato » è quello accertato alla consegna, senza speciale impilatura.

In ambo i casi, il « peso ripesato » è accertato previo scotimento e spazzatura del sale aderente alle pelli.

Il « peso ripesato » non consente speciali abbuoni, oltre quelli derivanti da difetti o avarie.

Art. 27.

Nei giorni di mercato, all'inizio delle contrattazioni, ogni pubblico mediatore dovrà denunziare i quantitativi disponibili divisi per tipi, categorie, provenienze, nonchè i nomi dei venditori.

Ogni mediatore redigerà, all'uopo, un elenco che verrà affisso a cura del Sindacato dei mediatori in un apposito quadro.

Art. 28.

Le vendite sono fatte « per cassa » alla consegna della merce.

Art. 29.

Le eventuali controversie tecniche saranno risolte da una Commissione arbitrale composta da un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia, dal direttore del Mercato bestiame, dal presidente del Sindacato mediatori, da un rappresentante dei venditori e da un rappresentante dei compratori designati rispettivamente dalla Federazione fascista dei commercianti e dall'Unione industriale fascista.

Tanto il rappresentante dei venditori (commercianti) quanto quello dei compratori (industriali) avranno facoltà di farsi assistere ciascuno da un esperto, invitato volta per volta.

La Commissione predetta, che sarà presieduta dal rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia, prospetterà alla Deputazione di borsa i provvedimenti e le decisioni del caso.

Art. 30.

L'importo della mediazione da corrispondersi ai pubblici mediatori resta così fissato:

a) cuoi freschi: 3 per cento sull'importo netto delle fatture a carico dei compratori;

b) cuoi salati: 1 per cento sull'importo del valore della merce contrattata a « peso ripesato », 3 per cento sul valore della merce contrattata a « peso coda ».

Della disciplina e delle sanzioni penali.

Art. 31.

Nei locali della Borsa come delle sue sezioni distaccate deve essere mantenuto un contegno corretto e decoroso. Coloro che, con schiamazzi, disordini ed altro modo qualunque disturbassero la tranquillità e il decoro delle riunioni, saranno immediatamente allontanati, salvo alla Deputazione di borsa di pronunziarsi sulla espulsione temporanea o definitiva, secondo la gravità del caso.

I rappresentanti del Sindacato dei mediatori dovranno fare apposito rapporto alla Deputazione di borsa contro le trasgressioni al regolamento.

Art. 32.

Gli autori dei danni materiali sono esclusi dalla Borsa, finchè non li abbiano risarciti. L'indennità per i danni cagionati dai dipendenti sarà pagata dai principali.

Art. 33.

Su rapporto dei rappresentanti del Sindacato dei mediatori potrà essere allontanato dalla Borsa, con provvedimento della Deputazione, chiunque rifiuti di pagare ai pubblici mediatori, le mediazioni.

Art. 34.

Ove il Consiglio provinciale dell'economia e la Deputazione di borsa valori valendosi delle facoltà accordate dall'art. 50 della legge 20 marzo 1913, n. 172, traessero dagli esami dei libri o da altri elementi, il convincimento che un pubblico mediatore abbia simulato o dissimulato delle operazioni e propalato notizie tendenziose, hanno facoltà di pronunciare i seguenti provvedimenti senza pregiudizio della denuncia alla competente autorità giudiziaria:

a) sospensione del diritto di frequentare la Borsa;

b) radiazione dal ruolo dei pubblici mediatori.

Quest'ultimo provvedimento non può essere pronunziato se non dal Consiglio provinciale dell'economia di Napoli. Il pubblico mediatore che è espulso dalla Borsa sarà cancellato dal ruolo, se l'espulsione è definitiva, se invece questa è temporanea, rimane solo sospeso dalle sue funzioni per tutto il tempo stabilito dalla pena.

Le condanne penali portano automaticamente alla perdita del diritto d'iscrizione del ruolo. Saranno annotati in questo tutti i provvedimenti presi a carico di ogni singolo mediatore.

Art. 35.

Coloro che avessero esercitato in Borsa l'ufficio di pubblico mediatore senza avere ottenuto la nomina a pubblico mediatore per la Borsa merci, il certificato d'iscrizione sul ruolo e coloro che avessero trasgredito ai regolamenti saranno esclusi dalla Borsa per un termine che potrà essere portato a tre anni.

Il non ottemperare agli ordini delle autorità tutte preposte alla sovraintendenza della istituzione sarà punito ai termini dell'art. 66 del regolamento generale per la Borsa merci di Napoli.

Art. 36.

Ai mediatori abilitati presso la Borsa merci è fatto divieto di esercitare, nei limiti del commercio cui sono interessati, funzioni ed attività differenti da quelle proprie del pubblico mediatore, ai sensi di legge. Ad essi è, altresì, fatto divieto di assumere il còmpito della ricezione delle merci per conto dei compratori.

Art. 37.

Le penalità di cui all'art. 34 del regolamento per il funzionamento della sezione distaccata della Borsa merci del mercato bestiame vengono estese anche a quei mediatori che percepissero compensi superiori a quelli stabiliti.

Art. 38.

Saranno, inoltre, applicabili tutte le disposizioni penali contenute nella legge organica sulle Borse e precisamente nel titolo IV, degli articoli 53 a 62 nonchè tutte le disposizioni analoghe del regolamento generale per la Borsa merci di Napoli.

Art. 39.

Per tutto quanto non è contenuto nel presente regolamento si intendono applicabili le disposizioni della legge organica sulle Borse di commercio, quelle del suo regolamento e quelle del regolamento della Borsa merci di Napoli.

(4867)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. L. 178.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lonzar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lonzar Benedetto, figlio di Antonio e di Maria Riccobon, nato a Capodistria il 16 marzo 1895, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lonza ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giacomina Zago di Giacomo e di Elena Schipizza, nata a Capodistria il 29 novembre 1897, ed ai figli nati a Capodistria: Antonio, il 5 marzo 1921; Lidia, il 21 marzo 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4428)

N. L. 180.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lonzar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lonzar Agostino, figlio del fu Giovanni e della fu Antonia Giursi, nato a Capodistria il 13 febbraio 1893, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lonza » ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4428)

N. C. 340.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Chervatin » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Alberto Chervatin, figlio del fu Martino e di Eufemia Tomasin, nato a Pola il 23 novembre 1906, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crevatini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Valeria Cattonar di Umberto e di Antonia Cherin, nata a Pola il 28 gennaio 1911, ed al figlio Sergio, nato a Pola il 21 ottobre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4429)

N. C. 339.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Chervatin » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Chervatin, figlio del fu Antonio e della fu Maria Mircovich, nato a Pomer di Pola il 30 gennaio 1879, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crevatini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Pomer di Pola: Maria, il 20 luglio 1907; Eufemia, il 2 ottobre 1911; Milan, il 9 novembre 1917, e Dusan, l'11 novembre 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4430)

N. C. 338.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Chervatin » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Chervatin, figlio di Giacomo e della fu Maria Marzaz, nato a Pola il 23 ottobre 1895, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crevatini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Compich di Giovanni e di Maria Bassanich, nata ad Albona il 18 novembre 1897.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4431)

N. C. 337.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Chervatin » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Domenico Chervatin, figlio di Domenico e di Maria Lupetina, nato a Pola il 1° gennaio 1878, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crevatini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Andreina Curkovich fu Natale e di Natalina Spleto, nata a Borgo Erizzo (Zara) il 28 febbraio 1886, ed ai figli, nati a Pola: Guglielmo, il 16 febbraio 1916; Anna il 28 agosto 1917.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4432)

N. C. 336.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Chervatin » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Chervatin Eufemia vedova di Martino, figlia di Giuseppe Tomasin e della Bancovac Gerce Caterina, nata a San Pietro in Selve il 4 novembre 1886, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crevatini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Pola: Virginia, il 29 febbraio 1904; Gemma, il 23 maggio 1909; Caterina, il 13 febbraio 1914, e Giovanni, il 26 dicembre 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4433)

N. C. 341.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Chervatin » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Matteo Chervatin, figlio del fu Giovanni e di Maria Puhalj, nato a Pola il 25 marzo 1896, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crevatini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Francesca Fable di Francesco e di Maria Scattaro, nata a Pola il 3 ottobre 1899.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1928 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4434)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(3ª *pubblicazione*).

Concorso alla cattedra di professore non stabile di geografia economica nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;
Visto il regolamento generale degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227, modificato dal R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1889;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 31 marzo 1925, n. 363;
Visto il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;
Visto il R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546;
Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari nella seduta del 13 dicembre 1928-VII;
Considerato che si verifica la condizione stabilita dal penultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per la cattedra di professore non stabile di geografia economica nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale dell'istruzione tecnica) la loro domanda su carta bollata da L. 3 alla quale dovranno unire:

a) l'atto di nascita;
b) il certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano o italiano non regnicolo;
c) il certificato generale del casellario giudiziario;
d) certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei Comuni nei quali il concorrente ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio;
e) le pubblicazioni a stampa;
f) le notizie sulla propria operosità scientifica ed eventualmente didattica in sei esemplari;
g) gli altri titoli o documenti che il concorrente ritenga utile di presentare nel suo interesse;
h) l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni in sei esemplari.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate possibilmente in cinque copie.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa. Non sono titoli validi le pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), debbono essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) debbono inoltre essere di data non anteriore di tre mesi da quella della data del bando di concorso.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento ed all'Amministrazione governativa sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) in luogo dei quali dovranno presentare una attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione cui appartengono dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Alla domanda deve essere unita la ricevuta del versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100, di cui al R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno (1).

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 aprile 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(1) Pubblicato per la prima volta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 21 maggio 1929-VII, pag. 2390.

(4879)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di direttore nella Regia scuola di tirocinio ad orario ridotto per la ceramica, in Caltagirone.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del Regio decreto predetto;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;
Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto 13 novembre 1924, n. 2301, concernente il riordinamento della Regia scuola di tirocinio ad orario ridotto per la ceramica di Caltagirone;
Vista la lettera n. 116841 del 31 ottobre 1928, che autorizza l'apertura del concorso al posto di direttore nella Regia scuola predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso pubblico per titoli e per esami al posto di direttore nella Regia scuola di tirocinio ad orario ridotto per la ceramica in Caltagirone con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia ceramica e della direzione delle officine annesse alla Scuola.

Art. 2.

Il direttore prescelto viene inquadrato al grado 8° con lo stipendio di L. 13,700, oltre L. 3500 annue per supplemento di servizio attivo, come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144. Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze del quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Art. 4.

Nelle domande debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso, e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica di laurea in ingegneria o di chimica industriale, oppure diploma dell'esame di Stato per la professione d'ingegneria e di chimico industriale, ed altri titoli comprovanti la particolare coltura tecnica e professionale del candidato nell'arte ceramica;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che per coloro che hanno prestato servizio militare deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 50 fatta alla Regia scuola di tirocinio ad orario ridotto per la ceramica di Caltagirone;

9° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

10° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse, e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciato dalla segreteria di un Istituto di istruzione superiore, dal direttore dell'Istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato o la carta di identità rilasciata dalle autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, ed in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(4878)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica dell'agro di Muravera e San Vito, in provincia di Cagliari.

Con decreto Ministeriale 16 agosto 1929-VII del Ministero dei lavori pubblici è stato approvato lo statuto del Consorzio di bonifica dell'agro di Muravera e San Vito in regione Sarrabus, in provincia di Cagliari, secondo il testo deliberato dall'assemblea degli interessati il 6 marzo 1927.

(4877)

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Avviso di rettifica.

Nella pubblicazione dei decreti Ministeriali 31 luglio 1929-VII, riguardanti lo statuto ed il regolamento del Consorzio per l'industria ed il commercio dei marmi di Carrara, apparsi nella puntata n. 182 della *Gazzetta Ufficiale* in data 6 agosto 1929-VII, si riscontrarono alcune inesattezze che si rettificano come segue:

a) Statuto: Art. 13 capov., terza riga: alla parola « Comitato » leggasi « Consorzio » — Art. 14, quarta riga: alla parola « vagoni » leggasi « vagone » — Art. 28, seconda riga: alla parola « prelevando » leggasi « prelevandolo ».

b) Regolamento: Art. 14, sesta riga: alla parola « marzo » leggasi « marmo ».

(4880)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione. (Elenco n. 3).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	406350	1100 —	Carlomagno Maria fu Sebastiano, *minore sotto la p p. della madre Miraglia Caterina* ved. Carlomagno, dom. a Lauria (Potenza); con usuf. a Miraglia Caterina fu Francesco, ved. di Carlomagno Sebastiano.	Carlomagno Maria-*Sinfarosa, moglie di Cosentino Nicola* ecc. come contro e con usuf. come contro.
» » » »	38558 85610 38559 85611	45 — 45 — 45 — 45 —	Sorrentino Pasqualina / Sorrentino Filippo fu *Antonio-Gennaro*, minori sotto la p. p. della madre La Rocca Teresa fu Angelo, ved. di Sorrentino *Antonio-Gennaro*, domic. nella 1ª e 3ª rendita a Napoli e nella 2ª e 4ª rendita a Boscotrecase (Napoli).	Sorrentino Pasqualina / Sorrentino Filippo fu *Gennaro*, minori sotto la p. p. della madre La Rocca Teresa fu Angelo, ved. di Sorrentino *Gennaro*, dom. come contro.
»	108207	760 —	*Collizzoli* Giovanni-*Tullio* fu Emanuele minore sotto la p. p della madre Franchini Giuseppina fu Tobia ved. di *Collizzoli* Emanuele, dom. a Verona; con usuf. vital. a Franchini Giuseppina fu Tobia, ved. di *Collizzoli* Emanuele, dom. a Verona.	*Collizzolli* Giovanni fu Emanuele, minore sotto la p. p. della madre Franchini Giuseppina fu Tobia, ved. di *Collizzolli* Emanuele, dom. a Verona; con usuf. vital. a Franchini Giuseppina fu Tobia, ved. di *Collizzolli* Emanuele, dom. a Verona.
3.50 %	454022	735 —	Figari Angela fu Prospero moglie di Lavarello *Ambrogio-Alessandro-Angelo* (o *Ambrogio-Angelo-Alessandro*) fu Francesco, dom. a Genova, vincolata.	*Figari* Angela fu Prospero moglie di Lavarello *Alessandro Angelo* ecc. come contro vincolata.
Cons. 5 %	262205	1280 —	Campagna *Elisabetta* fu Nicola-Alessandro, moglie di Volpe Pietro, dom. a Montrone (Bari), vincolata.	Campagna *Isabella-Lorita* fu Nicola-Alessandro, moglie ecc. come contro vincolata.
3.50 % Cons. 5 % P. L.	422997 17963	70 — 565 —	Oliva *Cesare* fu Dalmazzo, dom. a Torino.	Oliva *Giulio-Cesare* fu Dalmazzo, dom. a Torino.
Cons. 5 %	437471	535 —	Pelaggi Michelina fu Bruno, moglie di Donato Michele, dom. a Catanzaro; con usuf. vital. a Pelaia *Angelina* fu Pasquale, ved. di Pelaggi Bruno.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Pelaia *Gerarda Antonia-Mariangela* fu Pasquale, ved. ecc. come contro.
»	437472	535 —	Pelaggi Teresina fu Bruno, moglie di Migliaccio Giovanni, dom. a Gerace Superiore (Catanzaro); con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
P. N. 5 %	23808	100 —	Pigna *Agnesina* fu Flaviano, minore sotto la p. p. della madre Labagnara Filomena di Raffaele ved Pigna, dom. a Guardia Sanframondi (Benevento).	Pigna *Mariagnese* fu Flaviano, minore ecc. come contro.
Cons. 5	183266	50 —	Confuorto *Maddalena* di Luca, moglie di Esposito *Nicola* fu Antonio, dom. a Casalnuovo di Napoli, vincolata.	Confuorto *Maria-Maddalena* di Luca, moglie di Esposito *Luigi-Alfonso-Nicola* fu Antonio, dom. come contro-vincolata.
»	312748	165 —	Gerpini Pietro fu Giovanni minore sotto la p. p. della madre Poce Angela fu *Marco* ved. Gerpini, dom. a Ferentino (Roma).	Gerpini Pietro fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Poce Angela fu *Rocco* ved. Gerpini *e moglie in seconde nozze di Picchi-Gio. Batta*, dom. come contro.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	412740	55 —	Gerpini Pietro fu Giovanni minore sotto la p. p. della madre Poce Angela fu *Marco* ved. di Gerpini *Pietro*, dom. a Ferentino (Roma); con usuf. vital. a Poce Angela fu *Marco* ved. di Gerpini Giovanni.	Gerpini Pietro fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Poce Angela fu *Rocco* ved. di Gerpini *Giovanni* e moglie in seconde nozze ecc. come la precedente; con usuf. vital. a Poce Angela fu *Rocco* ved. Gerpini *e moglie in seconde nozze di Picchi Gio. Batta.*
»	302642	10 —	Margaria Pietro, Margaria Mario, fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Casa *Lucia* di Pietro ved. Margaria, dom. a Dronero (Cuneo). La prima e quarta rendita sono con usuf. vit. a Casa *Lucia* di Pietro, ved. Margaria, dom. a Dronero (Cuneo).	Margaria Pietro, Margaria Mario, fu Giuseppe, minori sotto la p. p della madre Casa *Maria-Lucia* di Pietro, ved. Margaria, dom. come contro. La prima e quarta rendita sono con usuf. vit. a Casa *Maria Lucia* di Pietro, dom. come contro.
»	302640	55 —		
»	318657	65 —		
»	302641	10 —		
»	318656	65 —		
»	302639	55 —		

A' termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 luglio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3924)

ROSSI ENRICO, *gerente* — Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.